

n. 2960/2017 r.g.a.c.

**Tribunale di Napoli**  
*13 SEZIONE CIVILE*

Il Tribunale di Napoli, XIII, in composizione monocratica, in persona della dott. ssa Marida Corso, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nella causa civile iscritta al n. r.g. 2960\2017 promossa da:

\_\_\_\_\_ nato in Mali l'xx.xx.xxxx, con il patrocinio dell'avv. Margherita di Andrea, come da mandato in atti, elettivamente domiciliati in Napoli alla via Solimena 139

**RICORRENTE**

contro

**Ministero dell'Interno** in persona del Ministro p.t. domiciliato presso la COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SALERNO

**RESISTENTE**

E

Con l'intervento del PM del Tribunale di Napoli

**INTERVENTORE**

**MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE**

Il presente giudizio ha ad oggetto il ricorso, proposto in data 1.2.2017 dal ricorrente in epigrafe avverso il provvedimento della COMMISSIONE TERRITORIALE, notificato in data 4.1.2017, con il quale veniva negata al richiedente lo status di rifugiato e non gli veniva riconosciuta la protezione umanitaria.

Il ricorrente lamenta una superficiale valutazione, da parte della Commissione territoriale, delle dichiarazioni del ricorrente ed in particolare della situazione di violenza indiscriminata presente nella regione di provenienza del ricorrente. Chiede l'annullamento del provvedimento di diniego ed in ogni caso il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine la protezione sussidiaria o l'umanitaria.

Il P.M. nelle conclusioni rese ha chiesto il rigetto del ricorso non ritenendo sussistenti i presupposti per la concessione della protezione internazionale né motivi di particolare vulnerabilità del ricorrente. La Commissione non si è costituita in giudizio e si è proceduto in sua contumacia.



Il Giudice alla udienza del 18.10.2018 riservava la decisione.

Deve, preliminarmente, essere riconosciuta la competenza territoriale del Tribunale adito, avendo il richiedente sufficientemente dimostrato di essere stato accolto in una delle strutture menzionate dall'art. 4, comma 3, d.lgs n.25/2008, avente sede nel suo circondario (cfr. dichiarazione di accoglienza nella struttura, a firma del legale rappresentante, in atti).

Non può trovare accoglimento la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato giacchè dalle dichiarazioni rese dal ricorrente, non emerge, una situazione tale da giustificare il riconoscimento dello status di rifugiato, poiché la vicenda raccontata non espone il richiedente ad alcun rischio di persecuzione.

Il ricorrente innanzi alla Commissione territoriale dichiarava di provenire dalla città di xxxxxx, in Mali, dove è cresciuto dopo esser nato a xxxxxx, nell'area sud del Paese. Ha dichiarato di essere fuggito dalla propria terra nel 2014, arrivando via mare a Lampedusa il 12 aprile del 2016. Figlio unico di genitori contadini, in Mali ha lasciato una madre anziana ed uno zio paterno. Il ricorrente ha raccontato di essere fuggito dal proprio Paese dopo essere stato costretto da quest'ultimo familiare ad iscriversi nelle liste di reclutamento militare volontario organizzate dal Presidente, nonostante il dissenso espresso dalla madre, in pena per aver già visti uccisi in guerra due dei figli dello zio, nel 2012. Il richiedente ha quindi aggiunto di aver paura della reazione violenta dello stesso zio (capofamiglia, dalla morte del padre), anche per l'odio che questi ha sempre mostrato nei propri confronti.

Per il riconoscimento dello *status di rifugiato* è necessario, secondo il Dl.gs.n.251/2007 che venga adeguatamente dimostrato che il richiedente abbia subito o rischi concretamente di subire :

**atti persecutori** come definiti dall'art. 7 (si deve trattare di atti sufficientemente gravi, per natura e frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, e costituire la somma di diverse misure, il cui impatto e possono assumere, anche le forme di cui al comma 2 art. 7);

**da parte dei soggetti indicati** dall'art. 5 (Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del suo territorio), soggetti non statuali se i responsabili dello stato o degli altri soggetti indicati dalla norma non possano o non vogliano fornire protezione;

**per motivi** riconducibili alle ampie definizioni di cui all'art. 8;

**e deve apparire ragionevole l'esclusione dell'esistenza dei soggetti di cui all'art. 6** (Stato, partito e organizzazioni, anche internazionali che controllano lo Stato o parte del suo territorio).

Tenuto conto di quanto raccontato dal ricorrente deve escludersi la ricorrenza o il fondato rischio di atti persecutori propriamente intesi.



Non ricorre nel caso in esame alcuna delle ipotesi di cui all'art. 14 D.lgs n.251/2007. Quanto alla protezione sussidiaria è necessario che il richiedente rischi in caso di rimpatrio, di subire una condanna a morte o l'esecuzione di una condanna già emessa; la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante; di correre un pericolo di vita o incolumità fisica a causa della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale

Come si è detto in precedenza il ricorrente non ha narrato episodi della sua vita che possano, ragionevolmente, esporlo alla condanna a morte in caso di rimpatrio, ovvero a subire trattamenti inumani o degradanti.

Ne risulta concreto il timore di essere esposto a subire trattamenti inumani sulla base del racconto.

Quanto alla **protezione sussidiaria** è necessario che il richiedente rischi di correre un pericolo di vita o incolumità fisica a causa della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Non ricorre nel caso in esame alcuna delle ipotesi di cui all'art. 14 D.lgs n.251/2007.

Non sussiste neppure il rischio di essere attinto dalla violenza indiscriminata di un conflitto armato che non interessa l'intero territorio del Mali.

Nel ricorso, in cui nulla è stato replicato alla valutazione eseguita della propria narrazione, per conseguire la protezione sussidiaria il richiedente ha ricordato la situazione di violenza indiscriminata esistente in genere nel Mali, ha allegato il rischio di subire trattamenti inumani e degradanti, non si sa da chi e per quali ragioni, richiamando al riguardo, ma senza illustrarne il nesso, la sua giovanissima età. Per conseguire la protezione umanitaria, invece, il medesimo ha sottolineato, oltre che, nuovamente, la sua età, le minacce e le violenze già subite in patria.

È, tuttavia, vero che la condizione socio-politica della regione di provenienza del ricorrente può rilevare al fine di riconoscergli la tutela residuale costituita dal rilascio del permesso per ragioni umanitarie.

Come sopra precisato, questa forma di protezione minore si configura come clausola di salvaguardia, che consente l'autorizzazione al soggiorno in tutti quei casi concreti che non trovano una compiuta corrispondenza in fattispecie astratte previste dalla normativa, ma nei quali ricorrono comunque situazioni meritevoli di tutela per ragioni umanitarie, quali le pregresse esperienze traumatiche, motivi di salute, motivi di famiglia, particolari motivi per i quali l'interessato sia stato di fatto costretto a lasciare il suo Paese, assenza di legami con il Paese di origine, contesto socio-culturale diffuso che, seppur non corrispondente a conflitto armato interno, evidenzia una sostanziale impunità ed un mancato controllo sull'utilizzo di violenze diffuse, soprusi o vendette quali strumenti normali di soluzione delle controversie o, infine, quando ricorrano le condizioni per la protezione sussidiaria però limitate nel tempo.



D'altra parte, la giurisprudenza che si condivide ha stabilito che *“Al fine di accertare la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, il giudice della protezione internazionale può valutare le medesime circostanze sulla base delle quali ha escluso il riconoscimento delle due misure maggiori, non essendo necessario dedurre fatti o ragioni diverse od alternative, senza che assuma alcun rilievo la possibilità per il richiedente di spostarsi in un'area geografica diversa del paese d'origine”* (cass.21903\2015).

Non si può, dunque, omettere di considerare che sebbene non si possa affermare che nel Mali, sia in atto una situazione di conflitto armato interno o di violenza indiscriminata nell'accezione riconducibile all'art. 14, lett.c) del citato d.lgs. 25, indubbiamente sussiste una condizione d'instabilità politica che sconsiglia, allo stato, il rimpatrio del richiedente e che lo pone in una condizione di vulnerabilità.

Giova, al riguardo, premettere che nel 1991 il governo dittatoriale in Mali è stato esautorato da un colpo di stato militare e il Presidente Konare ha vinto le prime elezioni democratiche nel 1992 e nel 1997, dimettendosi nel 2002. E' stato eletto successivamente Amadou T. Toure, anche per un secondo mandato nel 2007, attraverso elezioni giudicate libere.

Nel 2011 i rimpatriati in Mali provenienti dalla Libia hanno esacerbato le tensioni nell'area settentrionale del paese e, nel gennaio 2012, le milizie di etnia Tuareg si sono ribellate, per cui, nel mese di marzo del 2012, alcuni militari hanno rimosso Toure.

Dopo intensi sforzi di mediazione da parte di organismi internazionali, è stato restituito il potere ad un'amministrazione civile e nominato come Presidente *ad interim* Dioncounda Traore.

La situazione d'insicurezza determinatasi a seguito del colpo di Stato ha provocato l'espulsione dei militari maliani, ad opera dei ribelli, dalle tre regioni settentrionali del paese.

Pertanto, centinaia di migliaia di maliani settentrionali sono fuggite dalle violenze spostandosi nel Mali meridionale e nei paesi confinanti.

Nel gennaio del 2013 è stato, quindi, avviato un intervento militare internazionale per riconquistare le tre regioni settentrionali nel gennaio 2013, con esito favorevole per la maggior parte del territorio.

In seguito, con le elezioni presidenziali tenutesi nel luglio e agosto 2013, è stato eletto presidente Ibrahim Boubacar Keita.

Tuttavia, gli scontri tra gruppi armati, Minusma e le forze governative e gli attacchi terroristici nella zona settentrionale del Mali sono proseguiti, nonostante la firma di un accordo di pace per concludere il conflitto nel nord del Mali da parte del governo



e di diverse milizie e fazioni di ribelli di etnia Tuareg, previa concessione a questi ultimi di maggiore autonomia regionale e della declaratoria di decadenza dei mandati di arresto contro i loro leaders.

Per quanto riguarda le regioni meridionali del paese in particolare, dalle fonti internazionali emerge con evidenza che, sebbene le stesse non siano coinvolte direttamente nel conflitto armato condotto dalle forze dell'estremismo islamico e dei movimenti separatisti, esse risentono dell'assenza di un'efficace ed effettiva presenza dello Stato a tutela dei civili, atteso che le azioni criminali proprie del nord del paese si stanno estendendo al Centro ed al Sud, compresa la capitale Bamako, di recente (18.6.2017) di nuovo vittima di attacchi terroristici, da ultimo eseguiti a danno di un albergo in periferia. D'altra parte, il mandato alla forza multinazionale delle Nazioni Unite di stabilizzazione del Mali è stato da ultimo prorogato al 30.6.2018 proprio per la continua e diffusa instabilità del paese (cfr. "Mali: in 150.000 non possono andare a scuola a causa dell'insicurezza nel paese" sul sito Amnesty International Italia 21.9.2017; cfr. rapporto del 15.4.2016 della Commissione Nazionale per il diritto di asilo – Unità COI; cfr. UN Security Council, Security Council resolution 2364 (2017) [on extension of the mandate of the UN Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA) until 30 June 2018], 29 June 2017, S/RES/2364 (2017), available at: <http://www.refworld.org/docid/595b87754.html>).

Orbene, tenendo conto del clima d'insicurezza che caratterizza anche il Centro ed il Sud del paese ed il carattere sporadico degli episodi di violenza che rendono ancora instabile la situazione generale della sicurezza della regione, questo Tribunale ritiene di potere riconoscere quei seri motivi umanitari che sconsigliano il rientro del richiedente nel suo paese d'origine, tenuto conto della particolare vulnerabilità in cui egli si troverebbe in caso di rimpatrio.

In ordine alle spese processuali l'esito del giudizio giustifica la pronuncia di compensazione.

Alla liquidazione del gratuito patrocinio si provvede con separato decreto.

#### PQM

Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, rigettata ogni contraria istanza, così provvede:

- riconosce a LA la protezione umanitaria ai fini del rilascio del permesso di soggiorno nel territorio italiano e dispone la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza;
- compensa le spese del giudizio;

manda alla cancelleria di procedere a notificare la presente ordinanza al ricorrente e al Ministero dell'Interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, e di procedere a comunicare la stessa alla



Procura della Repubblica di Napoli.  
Così deciso in Napoli, in data 5 novembre 2018  
Il Giudice  
Dr.ssa Marida Corso

